

REGOLAMENTO (CEE) N. 970/91 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1991

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1991 per alcune carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/89 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 25/90 della Commissione (2) ha fissato i quantitativi di carne di pollame che possono essere importati a prelievo ridotto nel secondo trimestre 1991 ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 25/91, i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande, presentate conformemente al citato regolamento per le carni di anatra di riferiscono a quantitativi globali superiori ai quantitativi disponibili ai sensi del suo articolo 2 ; che, in

tali condizioni, ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CEE) n. 25/91 per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 1991 è soddisfatta entro i limiti seguenti :

- a) 3,5419 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0020 del regolamento (CEE) n. 3834/90 ;
- b) 39,3082 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0025 del regolamento (CEE) n. 3834/90.

Articolo 1

Il presente regolamento entra in vigore il 22 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

(2) GU n. L 3 del 5. 1. 1991, pag. 9.